



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

(Data e numero di protocollo attribuiti dal sistema informatico di gestione dei documenti)

DECRETO RETTORALE

OGGETTO: Nomina del Prof. Enrico Follieri a Garante degli Studenti dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.425 del 14.03.2012, modificato con D.R. n.427 del 15.07.2013, modificato con D.R. n.74 del 17.01.2019 e con D.R. n.425 del 23.03.2022 – G.U. Serie Generale n.76 del 31.03.2022;
- VISTO** il Codice Etico dell'Ateneo pubblicato in data 19.05.2014;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sul Garante degli Studenti, emanato con D.R. n.350 prot. n.18991 del 15.03.2021;
- DATO ATTO** che il predetto Regolamento, all'art.3, comma 1 prevede che: *"il Garante è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentita la Consulta degli Studenti, tra i soggetti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di riconosciuto prestigio e autorevolezza, dotati di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione universitaria, nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio"*;
- DATO ATTO** che il predetto Regolamento, all'art.3, comma 3 prevede che: *"il Garante degli Studenti ha una durata di tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta"*;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 13.02.2024 con la quale è stato nominato, su proposta del Rettore, il Prof. Enrico Follieri quale Garante degli Studenti dell'Ateneo;
- TENUTO CONTO** della disponibilità manifestata dal Prof. Enrico Follieri a ricoprire detto incarico;
- ACQUISITO** il parere favorevole espresso dalla Consulta degli Studenti nella seduta del 27.02.2024 in merito alla nomina del Prof. Enrico Follieri a Garante degli Studenti;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.02.2024;

DECRETA

Art.1 – A far data dal presente provvedimento, il **Prof. Enrico Follieri** è nominato per il triennio 2024/2027 quale Garante degli Studenti dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.

Art.2 – Al Garante degli Studenti è attribuita una indennità di carica fissa pari a € 3.000,00 lordo percipiente, nonché un gettone pari a € 130,00 lordo percipiente, fino alla concorrenza di € 3.000,00, per ogni istruttoria avviata che definisca con l'invio delle "conclusioni" del Garante alle parti interessate ed al Rettore.

Art.3 – La suddetta spesa – per un ammontare massimo di € 6.000,00 lordo percipiente su base annua – graverà sui bilanci di competenza dell'incarico, sul conto C.A. 08.31.01.09.07- Altri interventi a favore degli studenti -.

Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio di Ateneo *online* protocollato, registrato e trasmesso agli organi ed uffici competenti per gli atti ad esso connessi.

Prof. Liborio Stuppia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)